Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 gennaio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(85)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana « alla memoria »

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

Decreto del Presidente della Repubblica 30 *aprile* 1979
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1979
registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 245

MEDAGLIA D'ARGENTO

ZERBINI Nevio, nato il 27 dicembre 1913 a Migliarino (Ferrara). — Ufficiale di complemento del servizio sanitario, sin dall'inizio della guerra di liberazione metteva in luce, nel corso di numerose azioni, elevate doti di organizzatore, instancabile e capace, infondendo nei suoi uomini ardore e fede nei supremi ideali. Circondato con il suo reparto da preponderanti forze nemiche, le impegnava in un duro e cruento combattimento resistendo impavido, nonostante la superiorità numerica dell'avversario, e proteggendo infine la ritirata dei suoi uomini. Ferito e catturato, nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana. Il 4 novembre 1944 affrontava, con ammirevole comportamento il plotone di esecuzione al grido di: « Viva l'Italia ». — Copparo, 4 novembre 1944.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 *aprile* 1979
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1979
registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 235

MEDAGLIA D'ARGENTO

STREPPONI Giovanni Battista, nato il 26 agosto 1906 a Ossago Lodigiano (Milano). — Patriota di sicura fede non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria, partecipando a numerose azioni di sabotaggio e dando continua prova di grande sprezzo del pericolo. In località Gavala sopra Vocca, durante un attacco condotto da preponderanti forze nemiche in azioni di rastrellamento, soccorreva un compagno gravemente ferito riuscendo a portarlo in salvo attraverso le linee avversarie. Catturato, per vile delazione, e pur sottoposto a minacce e torture, nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Il 6 maggio 1944 affrontava, insieme al compagno da lui soccorso il plotone di esecuzione pagando con la vita il suo atto di generosità fraterna ed il suo amore per la libertà della Patria. — Varallo, 6 maggio 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

SIMEONI Genesio, nato l'11 marzo 1924 a Rieti. — Valoroso carabiniere, sin dall'inizio della guerra di liberazione, si allontanava dal proprio reparto per raggiungere la formazione partigiana « Divisione Val d'Arda » distinguendosi ben presto in numerose azioni di sabotaggio. Il 7 gennaio 1945 in zona Morfasso, rimaneva, unitamente a pochi animosi, a difesa di un importante caposaldo investito da preponderanti forze nemiche in azione di rastrellamento. Nonostante la superiorità numerica dell'avversario resisteva eroicamente fino a quando, colpito da una raffica di mitragliatrice, cadeva da eroe immolando la sua giovane vita per la libertà della Patria. — Val d'Arda-Morfasso, febbraio 1944-7 gennaio 1945.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 *aprile* 1979
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1979
registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 234

MEDAGLIA DI BRONZO

STATELLA Giuseppe Sebastiano, nato il 14 ottobre 1923 a Motta Camastra (Messina). — Partigiano combattente, dotato di notevole spirito combattivo, partecipava a numerosi scontri con il nemico evidenziando incontestabile coraggio e sprezzo del pericolo. Durante una violenta azione contro preponderanti forze nemiche, non curante del pericolo, benchè ferito gravemente, rifiutava ogni soccorso, rimanendo per diverse ore al suo posto di combattimento fino a quando una raffica di mitra metteva fine alla sua giovane vita. — Cellarengo, 13 aprile 1945.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 231

CROCE

FAVRETTI Pietro, nato il 18 marzo 1884 a Venezia-Mestre. — In qualità di capo stazione ferroviaria si prodigava nella attività resistenziale incoraggiando i ferrovieri al sabotaggio dei trasporti bellici tedeschi. Avvalendosi della sua qualifica dava informazioni ai comandi partigiani sull'andamento degli spostamenti militari per ferrovia affinchè venissero intercettati. Per tale sua attività nella notte dal 7 all'8 luglio 1944, veniva barbaramente trucidato da sicari i quali poi abbandonavano di proposito il suo corpo, per un giorno e una notte, sul selciato della strada. — Alta Italia (Milano) 18 aprile 1944-8 luglio 1944.

(11207)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1979, n. **685**.

Finanziamento della partecipazione italiana alle riunioni di esperti previste a Bonn, Montreux e La Valletta dal documento conclusivo in data 8 marzo 1978 della Conferenza di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione europea (CSCE).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione italiana alla tre riunioni di esperti deliberate dalla Conferenza di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione europea (CSCE) nel documento conclusivo in data 8 marzo 1978 e convocate rispettivamente per il 20 giugno 1978 a Bonn, per il 31 ottobre 1978 a Montreux e per il 13 febbraio 1979 a La Valletta.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 19 dicembre 1979, n. **686**.

Concessione, per l'anno 1979, di un contributo straordinario pari al controvalore in lire italiane di dollari 20 mila in favore del « Fondo volontario delle Nazioni Unite per il progresso della donna » e del controvalore in lire italiane di dollari 10 mila per l'« Istituto internazionale di ricerca per il progresso della donna », Istituto della stessa Organizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, per l'anno 1979, di un contributo straordinario, pari al controvalore in lire italiane di dollari 20.000, in favore del « Fondo volontario delle Nazioni Unite per il progresso della donna » nonché di un contributo straordinario, pari al controvalore in lire italiane di dollari 10 mila, in favore dell'« Istituto internazionale di ricerca per il progresso della donna », Istituto della stessa Organizzazione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 25.500.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 22 dicembre 1979, n. **687**.

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il

conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 2.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 2.

All'onere di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1979 e 1980 mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ANDREATTA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantieri Baglietto S.p.a., in Varazze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cantieri Baglietto S.p.a., con sede in Varazze (Savona), con effetto dal 27 giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1978, 10 ottobre 1978 e 21 aprile 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantieri Baglietto S.p.a., con sede in Varazze (Savona), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(26)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Lombardia » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, contenente modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 1° marzo 1979, con il quale la data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 25 marzo 1979, è nuovamente indetta per il giorno 18 novembre 1979;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 8 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Lombardia », da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in sostituzione della sig.ra Augusta Fulco coniugata Crisafulli, impossibilitata a disimpegnare l'incarico per motivi di salute;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « Parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Marti, coadiutore principale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Milano, è nominato, dalla data del presente decreto, componente della commissione elettorale circoscrizionale « Lombardia », in sostituzione della signora Augusta Fulco coniugata Crisafulli, impossibilitata a disimpegnare l'incarico per motivi di salute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 15 ottobre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(10883)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1979.

Soppressione della voce n. 67 relativa alla sostanza denominata « Toprina » dall'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1969 e revoca del decreto ministeriale 14 novembre 1972, modificato dal decreto ministeriale 2 febbraio 1974, concernente l'inclusione della « Toprina » nell'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1972, modificato dal decreto ministeriale 2 febbraio 1974, concernente l'inclusione del prodotto denominato « Toprina » nell'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali;

Sentita la commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità che nella seduta del 28 giugno 1978, ha espresso parere favorevole alla ammissibilità delle bioproteine nella alimentazione di animali ma alla condizione che le carni ed i prodotti provenienti da detti animali non siano comunque destinati all'alimentazione dell'uomo;

Ritenuto necessario uniformarsi al suddetto parere del Consiglio superiore di sanità e pertanto eliminare dall'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1969, la voce n. 67 relativa alla sostanza denominata « Toprina » (lieviti coltivati su n-paraffine);

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1969, n. 209, concernente l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nella alimentazione degli animali, modificato dal decreto ministeriale 25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1970, n. 69;

Decreta:

Art. 1.

Nell'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1969, e successive modifiche, è soppressa la voce n. 67, relativa alla sostanza denominata « Toprina » (lieviti coltivati su n-paraffine).

Art. 2.

E' revocato il decreto ministeriale 14 novembre 1972, modificato dal decreto ministeriale 2 febbraio 1974, concernente la inclusione del prodotto « Toprina » nell'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione zootecnica.

Roma, addì 26 novembre 1979

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(10856)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia Orchidea a r.l., in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 18 luglio 1979, con la quale il tribunale di Napoli ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia Orchidea a r.l., con sede in Napoli;

Ritenuta pertanto la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Orchidea a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Amedeo Sica in data 24 giugno 1957, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Capasso Arcangelo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: PACINI

(10982)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa fra produttori avicoli dell'altopiano di Asiago », in Asiago, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa « Cooperativa fra produttori avicoli dell'altipiano di Asiago », con sede in Asiago (Vicenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Cooperativa fra produttori avicoli dell'altipiano di Asiago », con sede in Asiago (Vicenza), costituita per rogito notaio Amato Pelagatti in data 13 aprile 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Giuseppe Fanchin ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: PACINI

(10983)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede e stabilimento in Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e stabilimento a Brescia, frazione Fornaci;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 7 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e stabilimento a Brescia, frazione Fornaci, è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(28)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1979, 19 marzo 1979, 11 giugno 1979 e 10 settembre 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 2 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(14)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanchierico, con sede e stabilimento in Bolgare, ora S.p.a. Fulgor Italia, in Bolgare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sanchierico, con sede e stabilimento in Bolgare (Bergamo), ora S.p.a. Fulgor Italia, con sede in Bolgare (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 17 maggio 1979, 26 settembre 1979 e 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanchierico, con sede e stabilimento in Bolgare (Bergamo), ora S.p.a. Fulgor Italia, con sede in Bolgare (Bergamo), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(30)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga di dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino;

Visti i decreti ministeriali 20 agosto 1979 e 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 gennaio 1979 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(29)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom, in Leini, stabilimento di Saronno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nehom di Leini (Torino), stabilimento di Saronno (Varese);

Visti i decreti ministeriali 4 giugno 1979 e 12 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 gennaio al 21 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom di Leini (Torino), stabilimento di Saronno (Varese), è prolungata al 20 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(27)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino);

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1978, 6 settembre 1978, 17 marzo 1979, 18 marzo 1979 e 22 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 febbraio 1978 al 5 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungarebil trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino), è prolungata al 4 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(17)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Proroga al 6 gennaio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 27 gennaio 1979, 27 marzo 1979 e 2 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 luglio 1978 al 7 luglio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica di Napoli, è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(23)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Trieste, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova Trieste di Trieste;

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 8 febbraio 1979, 9 febbraio 1979, 9 giugno 1979 e 12 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integra-

zione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Trieste di Trieste, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(19)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. M.T.C., in Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. M.T.C. di Frosinone;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(24)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Asca, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Asca di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Asca di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1979 al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(18)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, stabilimento di Loranzè.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 12 dicembre 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Redaelli, stabilimento di Loranzè (Torino);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 15 dicembre 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Redaelli, stabilimento di Loranzè (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(21)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « III Panpasud - Salone nazionale delle attrezzature e dei materiali per la panificazione, pasticceria e prodotti dolciari », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « III Panpasud - Salone nazionale delle attrezzature e dei materiali per la panificazione, pasticceria e prodotti dolciari », che avrà luogo a Napoli dal 26 gennaio al 3 febbraio 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(11381)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Considerato che il presidente della giunta della regione Veneto ha espresso l'intesa con nota n. 1126/Gab. del 25 ottobre 1979;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, dato il periodo trascorso dalla loro nomina;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia è sciolta.

Art. 2.

Il cav. lav. gr. uff. Mario Valeri Manera è nominato, per cinque anni, a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia.

Art. 3.

Il prefetto di Venezia, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(64)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 13 ottobre 1979, concernente caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, che consente al Ministro delle finanze di stabilire, con propri decreti, nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria l'emissione della fattura;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1979, concernente caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti;

Considerata l'opportunità di provvedere alla modifica della disposizione di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 13 ottobre 1979;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 13 ottobre 1979, è sostituito dal seguente:

« I documenti di cui ai precedenti articoli, preventivamente intestati al soggetto utilizzatore, devono essere numerati e bollati, su richiesta scritta, dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni o da uno degli uffici del registro della provincia in cui è situato l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente; l'ufficio del registro che ha effettuato la numerazione e la bollatura deve, entro trenta giorni, darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto della provincia; l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prende nota in apposito registro partitario con l'indicazione della data della richiesta, della serie e dei numeri iniziale e finale, dei documenti bollati direttamente nonchè di quelli bollati presso gli uffici del registro ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(130)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2632/79 del Consiglio, del 20 novembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carta da giornale della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune (anno 1980) e relativo all'estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte.

Regolamento (CEE) n. 2633/79 del Consiglio, del 20 novembre 1979, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 2634/79 del Consiglio, del 20 novembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche e i mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune interamente ottenuti in Grecia (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2635/79 del Consiglio, del 20 novembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2636/79 del Consiglio, del 20 novembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2637/79 del Consiglio, del 20 novembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di altri tessuti di cotone, della voce 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2638/79 del Consiglio, del 20 novembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fichi secchi, della sottovoce ex 08.03 B della tariffa doganale comune, originari della Spagna (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2639/79 del Consiglio, del 20 novembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie della Spagna (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2640/79 del Consiglio, del 20 novembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie del Marocco (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2641/79 del Consiglio, del 20 novembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2642/79 del Consiglio, del 20 novembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie d'Israele (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2643/79 del Consiglio, del 20 novembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2644/79 del Consiglio, del 20 novembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2645/79 del Consiglio, del 20 novembre 1979, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (anno 1980).

Pubblicati nel n. L 306 *del* 3 *dicembre* 1979.

(286/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 4 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	802,95	802,95	803 —	802,95	803 —	801,20	803,05	802,95	802,95	802,95
Dollaro canadese .	686,90	686,90	686,75	686,90	685,75	688,50	687,08	686,90	686,90	686,90
Marco germanico .	468,50	468,50	468,4975	468,50	468,10	467,35	468,58	468,50	468,50	468,50
Fiorino olandese .	423,77	423,77	423,90	423,77	423,65	423,65	423,88	423,77	423,77	423,75
Franco belga .	28,785	28,785	28,8075	28,785	28,78	28,78	28,7730	28,785	28,785	28,80
Franco francese	199,72	199,72	200 —	199,72	199,70	199,70	199,85	199,72	199,72	199,75
Lira sterlina . .	1796,90	1796,90	1793,50	1796,90	1794,70	1785,90	1796,40	1796,90	1796,90	1796,90
Lira irlandese . . .	1731,50	1731,50	1730 —	1731,50	1730,50	—	1730 —	1731,50	1731,50	—
Corona danese . .	149,94	149,94	149,90	149,94	149,85	150,02	149,95	149,94	149,94	149,95
Corona norvegese . .	163,22	163,22	163,25	163,22	163,20	163,20	163,29	163,22	163,22	163,20
Corona svedese	193,92	193,92	193,90	193,92	193,85	193,67	193,96	193,92	193,92	193,90
Franco svizzero . . .	507,95	507,95	507,25	507,95	507,10	506,91	508,18	507,95	507,95	507,95
Scellino austriaco . . .	65,14	65,14	65,15	65,14	65,10	64,90	65,1250	65,14	65,14	64,15
Escudo portoghese . . .	16,15	16,15	16,20	16,15	16,20	16 —	16,20	16,15	16,15	16,15
Peseta spagnola . . .	12,152	12,152	12,16	12,152	12,15	12,13	12,1590	12,152	12,152	12,15
Yen giapponese . . .	3,387	3,387	3,3850	3,387	3,385	3,36	3,39	3,387	3,387	3,38

Media dei titoli del 4 gennaio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67,950
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,175
» 5,50 % » » 1968-83	84,800
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	80,675
» 6 % » » 1971-86	77,100
» 6 % » » 1972-87	75,700
» 9 % » » 1975-90	79,125
» 9 % » » 1976-91	83,025
» 10 % » » 1977-92	85 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,900
» » » » 1- 6-1978/80	99,825
» » » » 1- 8-1978/80	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,250
» » » » 1- 3-1979/81	98,750
» » » » 1- 7-1979/81	97,525
» » » » 1- 5-1979/82	98,700
» » » » 1- 7-1979/82	97,650
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,550
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,750
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,750
» » » 12 % 1- 4-1982	97,225
» » » 12 % 1-10-1983	95,800
» » » 12 % 1- 1-1984	95,925
» » » 12 % 1- 4-1984	96,900
» » » 12 % 1-10-1987	94,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 gennaio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	803 —
Dollaro canadese	686,99
Marco germanico	468,54
Fiorino olandese	423,825
Franco belga	28,779
Franco francese	199,785
Lira sterlina	1796,65
Lira irlandese	1730,75
Corona danese	149,945
Corona norvegese	163,255
Corona svedese	193,94
Franco svizzero	508,065
Scellino austriaco	65,132
Escudo portoghese	16,175
Peseta spagnola	12,155
Yen giapponese	3,388

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli e per esami, per complessivi quarantotto posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 29;
Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso quarantotto posti di sperimentatore;
Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1979, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativo all'approvazione dei programmi di esame per l'immissione nel ruolo degli sperimentatori;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per complessivi quarantotto posti di sperimentatore, nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

Di seguito a ciascun concorso sono indicati le lauree richieste per l'ammissione e il diario delle prove scritte che si svolgeranno in Roma, via Torino, 45, con inizio alle ore 8,30.

I relativi programmi di esame sono indicati nell'allegato al presente decreto.

Concorso a quattro posti con programma di esame in meccanizzazione agricola - laurea in scienze agrarie, o in ingegneria civile o industriale, o in scienze della produzione animale, o in scienze forestali.
Prove scritte: 5, 6 e 7 maggio 1980.

Concorso ad un posto con programma di esame in selvicoltura - laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in ingegneria o in scienze della produzione animale, o in scienze biologiche, o in scienze naturali.
Prove scritte: 8, 9 e 10 maggio 1980.

Concorso a sette posti con programma di esame in zootecnia - laurea in scienze agrarie o in scienze della produzione animale o in scienze forestali o in medicina veterinaria.
Prove scritte: 12, 13 e 14 maggio 1980.

Concorso a quattro posti con programma di esame in industrie agrarie - laurea in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in scienze agrarie o in scienze delle preparazioni alimentari o in ingegneria chimica, o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in scienze della produzione animale o in scienze forestali.
Prove scritte: 15, 16 e 17 maggio 1980.

Concorso a quattro posti con programma di esame in chimica - laurea in chimica o in chimica industriale o in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Prove scritte: 19, 20 e 21 maggio 1980.

Concorso a due posti con programma di esame in fitopatologia - laurea in scienze agrarie o in scienze biologiche o in scienze naturali o in scienze forestali o in scienze della produzione animale.
Prove scritte: 22, 23 e 24 maggio 1980.

Concorso a nove posti con programma di esame in biologia - laurea in scienze agrarie o in scienze biologiche, o in scienze naturali o in scienze forestali o in scienze della produzione animale.
Prove scritte: 26, 27 e 28 maggio 1980.

Concorso a due posti con programma di esame in agronomia e coltivazioni arboree - laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze della produzione animale.
Prove scritte: 29, 30 e 31 maggio 1980.

Concorso a quindici posti con programma di esame in agronomia e coltivazioni erbacee - laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze della produzione animale.
Prove scritte: 2, 3 e 4 giugno 1980.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) aver sempre tenuto buona condotta;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;
4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;
5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;
6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;
10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;
11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate e allegare ad ognuna i documenti e i titoli che intendono sottoporre a valutazione; ad ogni domanda debbono comunque essere allegati i documenti dichiarati al precedente n. 11).

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni scientifiche che siano stati presentati a qualsiasi titolo al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il Ministero non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di un anno per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente fino a un massimo di 40 anni;

b) a 40 anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

d) a 55 anni, purchè siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

Il beneficio di cui alla lettera *a*) e quelli dei due commi precedenti sono cumulabili purché complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche

Per la valutazione dei titoli di studio dovranno essere prodotti i relativi certificati di laurea con il punteggio riportato.

Gli esami del concorso consteranno di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per quella pratica.

Saranno ammessi alla prova orale coloro che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova pratica coloro che abbiano superato la prova orale.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e in quella pratica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte, nei giorni e nel luogo indicati all'art. 1.

Prima di sostenere ciascuna prova i concorrenti dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Coloro che conseguono l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale e a quella pratica sarà affisso all'albo dell'amministrazione lo elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato la prova pratica e che intendono far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo alla affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati della prova pratica, di cui al precedente art. 5, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli appartenenti alle categorie contemplate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, qualora siano disoccupati e intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti: certificato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal competente ufficio provinciale del lavoro.

Per l'applicazione dei benefici non previsti da detta legge dovranno produrre:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto le invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica effettuata dalla commissione che ha riconosciuto l'invalidità;

e) le vedove di guerra: certificato mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante l'attuale godimento della pensione;

f) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: certificato del sindaco attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore, ovvero il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) completato dall'attestazione che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonché il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per cause di servizio. Tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa alla parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

di caduti sul lavoro: dichiarazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale; tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa al rapporto di parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

i) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare debitamente aggiornati, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) gli orfani di guerra o categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

n) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i militari volontari delle Forze armate e congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: copia del foglio matricolare;

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r*), *s*), *t*), possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) *estratto dell'atto di nascita*, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7.

I candidati che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale e copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) *certificato medico rilasciato da un medico provinciale* o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiarerà con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso saranno assegnati a prestare servizio presso le sedi degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1979
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 269

PROGRAMMI DI ESAME

Concorso a quattro posti con programma in meccanizzazione agricola

PROVE SCRITTE

1) Aspetti descrittivi e funzionali delle macchine agricole motrici ed operatrici.

2) Scelta delle macchine in funzione dell'azienda e delle colture.

3) Criteri, metodi e finalità di prova delle macchine agricole e strumenti atti allo scopo.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Principi di tecnica della meccanizzazione.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Determinazione di grandezze sperimentali nel funzionamento di macchine agricole motrici ed operatrici.

Concorso ad un posto con programma in selvicoltura

PROVE SCRITTE

1) Ecologia forestale.
2) Selvicoltura.
3) Dendrometria e assestamento forestale.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Riconoscimento delle principali specie di piante forestali.

Concorso a sette posti con programma in zootecnia

PROVE SCRITTE

1) Miglioramento genetico animale.
2) Alimentazione del bestiame.
3) Tecniche di allevamento per le diverse specie animali di interesse zootecnico.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Conservazione ed utilizzazione dei foraggi.
Nozioni di zootecnia speciale.
Metodologia sperimentale e nozioni di metodologia statistica.

PROVA PRATICA

Valutazione delle principali specie animali di interesse zootecnico.
Valutazione qualitativa dei foraggi e dei mangimi.
Razionamento delle principali specie animali di interesse zootecnico.

Concorso a quattro posti con programma in industrie agrarie

PROVE SCRITTE

1) Chimica degli alimenti (vino, latte e derivati, olio, conserve vegetali).
2) Microbiologia ed enzimologia degli alimenti (vino, latte e derivati, olio, conserve vegetali).
3) Tecnologie fondamentali di trasformazione (uve, latte, olive, ortofrutticoli).

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Analisi ed esami degli alimenti oggetto delle prove scritte.

Concorso a quattro posti con programma in chimica

PROVE SCRITTE

1) Chimica vegetale.
2) Chimica agraria.
3) Industrie agrarie.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Determinazione analitica di prodotti e di sostanze di uso agrario.

Concorso a due posti con programma in fitopatologia

PROVE SCRITTE

1) Malattie parassitarie.
2) Malattie non parassitarie.
3) Difesa e diserbo.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Riconoscimento delle principali fitopatie e di preparati fitopatologici microscopici.

Concorso a nove posti con programma in biologia

PROVE SCRITTE

1) Biologia generale.
2) Chimica biologica.
3) Microbiologia agraria.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Riconoscimento di organi riproduttivi e di preparati istologici delle specie erbacee ed arboree di rilevante interesse colturale.

Concorso a due posti con programma in agronomia e coltivazioni arboree

PROVE SCRITTE

1) Agronomia generale.
2) Coltivazioni arboree.
3) Miglioramento genetico vegetale.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Riconoscimento delle specie arboree da frutto e dei principali cultivar.

Concorso a quindici posti con programma in agronomia e coltivazioni erbacee

PROVE SCRITTE

1) Agronomia generale.
2) Coltivazioni erbacee.
3) Miglioramento genetico vegetale.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Rilievi su coltura in campagna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(11427)

MINISTERO DELLA SANITA'

Annullamento della prova di esame di idoneità nazionale a primario di oncologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il verbale delle operazioni compiute il 10 ottobre 1979 dalla commissione giudicatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di oncologia, sessione 1978;

Vista la composizione della commissione nominata con decreti ministeriali 2 aprile 1979, 27 settembre 1979 e 1° ottobre 1979, ai sensi degli articoli 68 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica citato, che risultava composta dai signori:

Proia prof. Marcello, dirigente superiore medico vice capo di gabinetto del Ministero della sanità, presidente;

Lippi prof. Marco, docente all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Cagliari, componente;

Rocca prof. Pasquale, primario dell'ente ospedaliero « S. Croce » di Cuneo, componente;

Catania prof. Vinicio Carmelo, primario dell'istituto per lo studio e la cura dei tumori di Milano, componente;

Caldarola prof. Leonardo, primario dell'ospedale « S. Giovanni Battista » di Torino, componente;

Cancellieri dott. Enrico, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, segretario;

Considerato che dal verbale predetto risulta documentata l'assenza di uno dei componenti della commissione, e precisamente del prof. Pasquale Rocca, e che, ciò nonostante, la commissione medesima ha disposto che si desse ugualmente inizio alla prova d'esame;

Ritenuto che la commissione, organo di valutazione tecnica, deve in apertura dei lavori e durante la fase di valutazione degli elaborati dei partecipanti all'esame, operare con la presenza di tutti i propri componenti, a pena di nullità;

Decreta:

E' annullata, per l'assenza di un membro della commissione, la prova dell'esame di idoneità nazionale a primario di oncologia, sessione 1978, tenutasi il 10 ottobre 1979, presso questo Ministero. Dispone che la stessa sia ripetuta in data da fissare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11408)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quarantatre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Emilia-Romagna.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 21-22 del 25 maggio-1° giugno 1978, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978, registro n. 32 Istruzione, foglio n. 268, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a quarantatre posti di coadiutore in prova per la regione Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975, registro n. 102 Istruzione, foglio n. 265, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(11373)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, ad otto posti di operaio permanente di 1ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20 dell'11-18 maggio 1978, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1977, registro n. 139 Istruzione, foglio n. 54, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, ad otto posti di operaio permanente di 1ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti della amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 294, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(11374)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trentaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo organico del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Puglia e Campania.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20 del maggio 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1978, registro n. 35 Istruzione, foglio n. 129, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico a trentaquattro posti di coadiutore in prova per le sedi delle regioni Puglia e Campania indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975, registro n. 102, foglio n. 267, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(37)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Palermo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 luglio 1978, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Palermo;

Visto il decreto ministeriale in data 23 novembre 1979 modificato parzialmente con successivo decreto del 27 novembre 1979 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Palermo, all'ordine appresso indicato:

1. D'Ancona Antonio .	punti	119,250	su 150
2. Fiorentin Antonio	»	114,780	»
3. Antinori Giovanni .	»	112,498	»
4. Stefani Pietro .	»	109,936	»
5. Mangiaterra Giuseppe .	»	109,833	»
6. Bosco Giuseppe	»	108,438	»
7. Rava Beniamino	»	108,173	»
8. Pettinicchio Matteo	»	107,431	»
9. D'Amico Luigi	»	106,416	»
10. Greco Teodosio	»	106,305	»
11. Pulli Italo	»	105,156	»
12. Boianelli Fernando	»	104,740	»
13. Mignone Pasquale .	»	103,347	»
14. Sevieri Enzo .	»	103,078	»
15. Lopez Ugo	»	102,500	»
16. Chiarapini Fausto .	»	101,744	»
17. Ghisu Elio	»	96,416	»
18. Rotella Mario .	»	86,886	»
19. Maggio Nicolò	»	80,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(11203)

REGIONE LOMBARDIA

Stralcio di condotte dal concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

Si informa che, con decreto 11 ottobre 1979, n. 6/San/Vet/PV, del presidente della giunta regionale, sono stati stralciati dal pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1977, bandito con precedente decreto n. 1/PV prot. 1386/78 del 30 gennaio 1978 del presidente della giunta regionale, i seguenti posti:

posto di veterinario condotto presso il consorzio tra i comuni di: Broni, Albaredo Arnaboldi, Barbianello, Casanova Lonati, Campospinoso, Cigognola, Mezzanino Po, Pietra de' Giorgi, Redavalle;

posto di veterinario condotto presso il consorzio tra i comuni di: Casei Gerola, Bastida de' Dossi, Cervesina, Cornale, Corana, Silvano Pietra;

posto di veterinario condotto presso il consorzio tra i comuni di: Landriano, Siziano, Vidigulfo;

posto di veterinario condotto presso il consorzio tra i comuni di: Lungavilla, Bastida Pancarana, Castelletto di Branduzzo, Pancarana, Pizzale, Torrazza Coste, Verretto.

(11430)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di malattie infettive (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 18 gennaio 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(43/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale della prima divisione;

due posti di assistente di cardiochirurgia;

un posto di assistente di dermatologia;

un posto di assistente della seconda radiologia;

un posto di assistente di medicina nucleare;

nove posti di assistente della prima anestesia e rianimazione;

nove posti di assistente della seconda anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del primo laboratorio di analisi chimicocliniche;

un posto di assistente di pneumotisiologia (servizio di fisiopatologia respiratoria).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(35/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di assistente ortopedico addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(27/S)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di direttore della seconda farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria - ufficio concorsi - dell'ente in Livorno.

(28/S)

OSPEDALI DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(26/S)

OSPEDALE CIVILE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Isernia.

(25/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(31/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(36/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso a due posti di assistente di pediatria addetto alla divisione di patologia neonatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria addetto alla divisione di patologia neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(30/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e cinque posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(34/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. **79.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75, concernente la disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(*Pubblicata nell'ediz. staord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 9 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai componenti del comitato non compete alcuna indennità o gettone di presenza, salvo il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute, da liquidarsi previa presentazione della relativa documentazione.

La corresponsione del rimborso di cui al presente articolo decorre dalla data di insediamento del comitato ».

Art. 2.

All'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai componenti del centro che, per motivi inerenti allo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 6, si rechino in località diverse da quella ove ha sede il centro, competono le indennità previste dal combinato disposto dalle leggi regionali 4 febbraio 1977, n 20 e 2 marzo 1979, n. 12, e proprie della qualifica regionale di direttore di dipartimento.

La corresponsione del rimborso di cui al precedente comma decorre dalla data di attivazione del centro ».

Art. 3.

All'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75, nel primo comma, le parole: « dalle amministrazioni provinciali, comunque non oltre il 1° gennaio 1979 » sono sostituite dalle parole: « dalle provincie e dai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti »;

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'esercizio delle funzioni da parte delle provincie e dei comuni viene disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi fra tali enti e la giunta regionale ».

Art. 4.

L'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75, è così sostituito:

« Agli oneri di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75, e alla legge di modifica si provvede mediante imputazione al cap. 041304250 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1979 che presenta la sufficiente disponibilità.

Per gli anni successivi al 1979, le spese predette faranno carico al corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci di previsione ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 novembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. **80.**

Costituzione dell'ente ospedaliero provinciale specializzato « Codivilla-Putti » di Cortina d'Ampezzo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 9 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del piano regionale sanitario, la Regione istituisce, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e con effetto 30 novembre 1979, l'ente ospedaliero provinciale specializzato « Codivilla-Putti », con sede in Cortina d'Ampezzo.

Il nuovo ente, che comprende le strutture dell'ospedale climatico provinciale specializzato « istituti elioterapici Codavilla-Putti » di Cortina d'Ampezzo, scorporato dall'ente ospedaliero « Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna », è costituito da:

una I divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica, con aggregata sezione per tubercolosi osteo-articolare e per osteomieliti;

una II divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica, con aggregata sezione per tubercolosi osteo-articolare e per osteomieliti;

servizi di:

- accettazione e pronto soccorso;
- anestesia e rianimazione;
- laboratorio di analisi;
- radiologia;
- recupero e rieducazione funzionale;
- cardiologia;

poliambulatorio:

- medicina generale;
- chirurgia generale;
- odontostomatologia;
- oculistica;
- otorinolaringoiatria;
- ostetricia-ginecologia;
- neurologia;
- pediatria.

Art. 2.

Per la costituzione dell'ospedale di cui al precedente art. 1, il presidente della giunta regionale è autorizzato ad assumere, con proprio decreto, su conforme delibera della giunta e previe intese con i competenti organi della regione Emilia-Romagna, le determinazioni concernenti:

l'individuazione dei beni mobiliari e immobiliari del nuovo ente, previa definizione dei rapporti patrimoniali con gli « Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna », con riferimento anche agli oneri dei mutui in estinzione, stipulati per ammodernamento degli stabili trasferiti;

ogni altro provvedimento necessario per dare attuazione alla costituzione dell'ente ospedaliero di cui al precedente art. 1.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a concordare con i competenti organi della regione Emilia-Romagna la nomina di una commissione paritetica, composta da rappresentanti delle due regioni, incaricata di formulare proposte in ordine all'assunzione dei provvedimenti previsti dal precedente comma; la rappresentanza della regione del Veneto nella commissione di cui al presente comm.. è costituita: dall'assessore regionale alla sanità, da un componente nominato dalla giunta regionale e dall'assessore alla sanità del comune di Cortina d'Ampezzo.

Nell'ambito delle intese con la regione Emilia-Romagna verranno ricercati opportuni meccanismi per mantenere gli attuali collegamenti culturali, scientifici e di assistenza specialistica tra l'ente di nuova costituzione e gli istituti ortopedici Rizzoli. Verranno altresì definite le modalità attraverso le quali, fino a che non verranno modificate — per effetto dell'acquisizione del presidio « Codivilla-Putti » alle strutture sanitarie del Veneto — le quote del fondo sanitario nazionale rispettivamente

assegnato alle regioni interessate, la regione Emilia-Romagna trasferirà alla regione Veneto la parte della propria quota corrispondente alle spese di finanziamento riservate al presidio di Cortina d'Ampezzo.

Art. 3.

Per l'attuazione del trasferimento del personale nonchè del patrimonio mobiliare e immobiliare destinato al funzionamento dell'ospedale di cui al precedente art. 1, si osservano le procedure indicate nell'ordinamento positivo vigente.

Il personale incluso, alla data del 1° giugno 1979, nel ruolo degli istituti elioterapici « Codivilla-Putti » di Cortina d'Ampezzo è inquadrato nei posti d'organico di corrispondenti qualifiche e funzioni del nuovo ente; ove necessario, l'inquadramento può avere luogo in ruoli speciali sovrannumerari ad esaurimento, salvo successivo inquadramento nei corrispondenti posti, al verificarsi della loro vacanza.

In via transitoria e fino all'effettiva attuazione della riforma sanitaria, al personale già appartenente al ruolo degli « Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna » e inquadrato, ai sensi dei precedenti commi, nel ruolo dell'ente ospedaliero « Codivilla-Putti » di Cortina d'Ampezzo, sarà consentito il trasferimento presso altra struttura sanitaria della regione del Veneto, nei limiti della vacanza dei posti e in identica qualifica, secondo criteri selettivi e programmatici, d'intesa con gli enti e le organizzazioni sindacali interessati.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 novembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. **81**.

Rifinanziamento della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33, concernente interventi a favore dei consorzi fra enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 9 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del piano regionale di sviluppo, approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11, per gli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33, è destinata, per l'esercizio 1979, la somma di lire 1.000 milioni.

Art. 2.

Ai fini dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33, la zona da destinare ad insediamenti produttivi industriali compresa nel territorio depresso della Val Belluna, viene localizzata nell'area di aggregazione industriale ubicata in comune di Feltre.

Art. 3.

In applicazione dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e in deroga a quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33, la Regione riconosce, agli effetti della citata legge 33/1977, il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno (C.O.N.I.B.) costituito ai sensi delle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, 31 maggio 1964, n. 357 e 19 dicembre 1973, n. 837.

Art. 4.

A parziale realizzazione dell'area localizzata nella sede di aggregazione industriale ubicata in comune di Feltre, la giunta regionale dispone l'assegnazione al C.O.N.I.B. dello stanziamento di lire 1.000 milioni, di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

L'approvazione del progetto e l'erogazione del contributo avvengono a norma della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33, e della legge 13 settembre 1978, n. 57.

Art. 6.

Agli oneri previsti dal precedente articolo si provvede mediante riduzione di lire 1.000 milioni del cap. 196219760 « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Aree attrezzate ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 7.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219760. — Fondo globale di cassa	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
Totale in diminuzione . . .	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
In aumento:		
Cap. 045004601. — Interventi a favore dei consorzi fra enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (capitolo di nuova istituzione) .	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 novembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. **82**.

Norme in materia di musei, biblioteche di enti locali o di interesse locale e di archivi storici di enti locali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 9 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

La regione del Veneto promuove l'istituzione di musei e biblioteche di enti locali, favorisce lo sviluppo e il coordinamento degli stessi e di quelli di interesse locale aperti al pubblico. Al fine altresì di salvaguardare testimonianze di civiltà presenti nei documenti, tutela i beni archivistici esistenti presso gli enti locali e promuove la loro più opportuna amministrazione.

Titolo I

MUSEI

Art. 2.

Funzioni amministrative regionali

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine a:

a) musei di enti locali e di interesse locale, storici, artistici, etnografici, naturalistici;

b) complessi ed edifici monumentali di proprietà di enti locali o di interesse locale assimilati o assimilabili, per destinazione, a istituti museali;

c) raccolte di notevole interesse storico, artistico, naturalistico di istituti, fondazioni ed enti di interesse locale operanti nel territorio regionale.

Art. 3.

Compiti

Gli istituti di cui all'art. 2 concorrono alla promozione culturale della comunità veneta, favorendo la partecipazione dei cittadini, anche costituiti in libere associazioni:

alle iniziative, allo sviluppo e alla gestione delle attività culturali;

alla realizzazione dell'educazione permanente e del diritto all'istruzione;

allo studio e alla difesa del patrimonio urbano e paesistico e allo sviluppo di una organica politica urbanistica del territorio.

Essi assumono il compito di:

a) garantire la conservazione e l'incremento delle proprie collezioni;

b) ricercare e acquisire documenti e oggetti che abbiano attinenza, a qualunque titolo, al patrimonio culturale della Regione, tenuto conto dei nessi interregionali ed internazionali;

c) assicurare il godimento pubblico del materiale;

d) programmare e adottare iniziative di ricerca scientifica e di attività didattica che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio culturale;

e) collaborare con i consigli scolastici distrettuali, le università e gli istituti di ricerca e di divulgazione al fine di favorire e promuovere l'informazione e il dibattito delle idee, nel rispetto delle diverse opinioni e delle esigenze della comunità;

f) svolgere una funzione propria e particolare per elaborare la storia delle forme e delle strutture storiche del territorio.

Art. 4.

Istituzione di nuovi musei di enti locali

Gli enti locali provvedono ad istituire i musei da essi dipendenti. La concessione dei contributi di cui all'art. 20 può essere deliberata, per i musei di enti locali istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, solo qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) proprietà dell'immobile adibito a museo;

b) rilevante valore culturale delle collezioni da esporre, accertato dalla commissione di cui all'art. 21;

c) nulla-osta della soprintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

Al fine di acquisire il parere di cui al punto *b*) del precedente comma, l'ente interessato dovrà inoltrare la necessaria documentazione al presidente della giunta regionale.

Copia della deliberazioni istitutiva, munita dell'attestazione di esecutività, dovrà essere inviata al presidente della giunta regionale.

Art. 5.

Regolamenti organici

Gli enti locali proprietari sono tenuti, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, ad approvare il regolamento dei loro istituti, che disciplini, tra l'altro, le funzioni e le responsabilità del personale addetto.

Art. 6.

Dichiarazione dell'interesse locale

La giunta regionale, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio, può dichiarare di interesse locale e pertanto ammissibili ai contributi di cui ai successivi articoli 13 e 20 della presente legge, raccolte o collezioni culturalmente significative di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali delle quali sia assicurato adeguatamente il godimento pubblico; su richiesta dei soggetti proprietari.

La richiesta dei soggetti proprietari deve essere corredata da:

a) dichiarazione di proprietà dell'immobile;
b) planimetria dei locali di esposizione;
c) planimetria della zona di insediamento dell'immobile;
d) relazione tecnico-scientifica sul materiale da esporre;
e) nulla-osta della soprintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

Art. 7.

Requisiti degli istituti museali

Gli istituti di cui all'art. 2, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, devono:

esercitare il servizio pubblico in maniera stabile e regolare;

essere dotati di personale professionalmente qualificato.

Art. 8.

Classificazione dei musei

I musei di enti locali, a seconda della natura, della entità delle loro collezioni ed in rapporto all'attività svolta, vengono ripartiti nelle seguenti quattro categorie:

musei multipli;
musei grandi;
musei medi;
musei minori.

I musei vengono classificati dalla giunta regionale sentita la commissione di cui all'art. 21 della presente legge.

Art. 9.

Musei multipli e grandi

I musei multipli e grandi devono essere provvisti di:

a) un direttore;
b) almeno due conservatori;
c) servizi di biblioteca, fototeca, laboratori di restauro o di preparazione.

Il direttore coordina l'attività complessiva del museo e ne è responsabile.

Il conservatore cura l'attività di raccolta, di conservazione, di studio e di didattica riguardanti specifici settori del museo.

Art. 10.

Musei medi

I musei medi devono essere provvisti di almeno un conservatorato.

Se i musei medi hanno più di un conservatore, essi devono essere provvisti anche della direzione.

Se il conservatore è uno solo, cura e coordina l'attività complessiva del museo e ne è responsabile.

Art. 11.

Musei minori

I musei minori, se mancano di un conservatorato proprio, devono essere provvisti di un conservatorato in comune con altri musei. A tal fine gli enti locali interessati possono consorziarsi tra di loro oppure stipulare convenzioni con enti locali proprietari di museo medio, grande o multiplo per utilizzare il servizio di conservatorato.

In entrambi i casi il conservatore svolge le funzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 12.

Mostre di materiale storico-artistico

Gli enti locali che intendano organizzare mostre di materiale storico-artistico avvalendosi dei musei di loro proprietà, ed ottenere la concessione eventuale del contributo di cui all'art. 20, lettera *o*), dovranno presentare istanza di autorizzazione a pena di decadenza al presidente della giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui la mostra dovrà tenersi.

La domanda dovrà essere corredata da:

piano tecnico-scientifico della mostra;

elenco degli oggetti che si intendono esporre;

preventivo di spesa con l'indicazione degli enti che concorrono alla copertura della stessa.

Art. 13.

Autorizzazione a mostre

La giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, delibererà l'autorizzazione a mostre tenendo conto delle esigenze del coordinamento del settore.

Le mostre prive di autorizzazione non potranno essere ammesse al contributo di cui all'art. 20, lettera *o*), della presente legge.

Il contributo regionale può essere esteso anche alle mostre organizzate dai musei riconosciuti di interesse locale: in questo caso i musei interessati devono ottenere l'autorizzazione della giunta regionale sentito il parere dell'ente locale competente per territorio con le procedure previste dall'art. 12 della presente legge.

Art. 14.

Variazione del patrimonio

Qualsiasi variazione del patrimonio storico-artistico dovrà essere segnalata al dipartimento regionale per le attività culturali e sportive. In caso di furto dovrà essere trasmessa agli stessi uffici comunicazione scritta corredata da copia della scheda scientifica degli oggetti trafugati e copia della denuncia resa alle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 15.

Deposito

I musei di enti locali o di interesse locale devono tenere un registro degli oggetti dati in deposito ad enti o uffici pubblici aventi sede in locali diversi da quelli in cui è ubicato il museo.

L'eventuale deposito dovrà risultare da apposito verbale di cui una copia dovrà essere trasmessa al dipartimento per le attività culturali e sportive.

Dal verbale in questione, sottoscritto dal direttore o conservatore del museo e dal legale rappresentante dell'ente proprietario, dovrà risultare:

a) che l'opera verrà assicurata a spese del concessionario per la somma stabilita dall'ente proprietario;

b) che eventuali restauri verranno eseguiti sempre a spese del concessionario, sotto il diretto controllo della direzione del museo;

c) che il deposito ha carattere temporaneo e che potrà essere revocato, con semplice preavviso, a insindacabile giudizio dell'ente proprietario;

d) che la direzione del museo si riserva il diritto di controllare, attraverso visite periodiche, lo stato di conservazione e di ubicazione delle opere esposte.

Art. 16.

Prestito

Il prestito di opere d'arte da parte di musei di enti locali o di interesse locale per l'esposizione a mostre in sede diversa dal museo di provenienza dovrà essere autorizzato dal direttore del dipartimento per le attività culturali e sportive.

La richiesta dovrà essere accompagnata da:

benestare dell'ente proprietario;

dichiarazione del direttore o conservatore del museo dalla quale risulti che l'opera in questione presenta tutti i requisiti necessari, sotto il profilo dell'integrità e della manutenzione per il prestito e la conseguente esposizione al pubblico;

copia della polizza assicurativa.

La richiesta dovrà pervenire al direttore del dipartimento per le attività culturali e sportive almeno sessanta giorni prima dell'apertura della mostra.

Art. 17.

Restauro

Il restauro del materiale avente interesse storico-artistico, di proprietà di musei di enti locali o di interesse locale, dovrà essere preventivamente proposto al direttore del dipartimento per le attività culturali e sportive, il quale esprime, il parere di merito ed il successivo benestare, avvalendosi, ove se ne ravvisi l'opportunità, della consulenza e dell'assistenza scientifica e tecnica dell'Istituto centrale per il restauro e, in ogni caso, nell'osservanza dell'art. 11 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

La proposta dovrà essere accompagnata da:

elenco del materiale da restaurare;

relazione tecnico-scientifica;

preventivo di spesa di una ditta specializzata.

I restauri per i quali non sia stato richiesto il benestare non potranno essere ammessi al contributo di cui alla presente legge.

Art. 18.

Obblighi degli enti locali

Gli enti locali provvedono nei limiti delle loro disponibilità di bilancio ad assicurare il funzionamento dei loro musei stanziando le somme necessarie alla loro gestione, al loro sviluppo, alle spese relative al personale, ai locali e alle attrezzature, ai servizi e all'attuazione dei programmi di ricerca, di animazione e di attività culturale.

Art. 19.

Domande

Le domande degli enti interessati alla concessione dei contributi di cui all'art. 20, devono pervenire alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dal preventivo della spesa prevista.

Art. 20.

Iniziative da ammettere a contributo

Nelle proposte di piano annuale per la ripartizione dei contributi regionali saranno tenute in particolare considerazione le attività connesse con:

a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei di enti locali o di interesse locale e di loro eventuali consorzi;

b) l'integrità, la sicurezza, la conservazione ed il restauro del patrimonio di cui all'art. 3, lettera *a*);

c) la manutenzione e il godimento pubblico del materiale;

d) l'incremento delle collezioni;

e) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento di informazione relativo all'attività dei musei;

f) l'arricchimento delle attrezzature, delle biblioteche specializzate, degli strumenti di ricerca e di restauro;

g) l'adozione di mezzi di conoscenza e comunicazione audiovisivi;

h) l'attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di enti locali o di interesse locale come centri di azione culturale e sociale;

i) l'assistenza ai musei e il coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione e dell'informazione regionali, secondo le più recenti indicazioni tecniche;

l) la realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nell'ambito dei musei e istituti assimilabili;

m) la riproduzione meccanica, ove opportuno, a uso di archivio e per minore usura del materiale;

n) l'armonizzazione dei piani di sviluppo dei musei con le attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio;

o) il coordinamento dell'organizzazione e la promozione di mostre.

Art. 21.

Commissione tecnico consultiva

Ai fini dell'applicazione della presente legge, la giunta regionale si avvale di una apposita commissione tecnico consultiva presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato e composta da:

a) il direttore del dipartimento per le attività culturali della Regione;

b) cinque direttori di musei di enti locali;

c) quattro esperti scelti tra il personale delle sovrintendenze, dell'università e della scuola secondaria superiore;

d) un esperto in materia di musei storico-etnografici.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.

Art. 22.

Piano annuale di riparto

Alla concessione dei contributi di cui all'art. 20, si provvede con apposito piano annuale predisposto dalla giunta e approvato dal consiglio regionale tenuto conto:

a) della funzione svolta dall'istituto in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio come centro di ricerca, di cultura e di formazione al servizio della comunità;

b) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo dell'istituto.

La Regione assicura il finanziamento delle proposte accolte nel piano regionale fino ad un massimo del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 23.

Impiego del contributo regionale

I soggetti beneficiari del contributo regionale devono impiegarlo solo per la destinazione indicata e secondo la proporzione prescritta.

Gli stessi soggetti devono fornire alla giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo, assieme al rendiconto, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce il contributo stesso.

La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta, con deliberazione della giunta regionale, qualora in sede di rendiconto, venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:

a) l'iniziativa non viene realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento in concessione;

b) vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

c) vengono apportate all'iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla giunta regionale.

La revoca o la riduzione del contributo comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Titolo II

BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, SERVIZIO DI LETTURA

Art. 24.

Funzioni amministrative regionali

La Regione, di concerto con la sovrintendenza archivistica per le Venezie ed in conformità con la vigente legislazione di Stato, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine a:

a) biblioteche di enti locali o di interesse locale;

b) centri di lettura stabili, mobili, centri sociali di educazione permanente e Servizio nazionale di lettura.

Essa favorisce inoltre la tutela ed il riordino degli archivi storici di enti locali.

Art. 25.

Compiti del servizio beni librari e archivistici

Nell'ambito del dipartimento per le attività culturali e sportive il servizio per i beni librari ed archivistici esercita funzioni di consulenza, assistenza, studio e ricerca tenico-scientifica in ordine alle seguenti materie:

a) formazione e aggiornamento professionale del personale delle biblioteche;

b) redazione di criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche biblioteconomiche;

c) formazione e incremento di una biblioteca regionale specializzata nelle materie di biblioteconomia, bibliologia, bibliografia e in genere nelle materie connesse con l'attività professionale del bibliotecario e dell'archivista;

d) formazione ed aggiornamento di un archivio bibliografico regionale, collegato con gli archivi bibliografici nazionali automatizzati in via di formazione, e accessibile a tutte le biblioteche pubbliche del Veneto;

e) formazione e incremento di una microfilmoteca regionale;

f) restauro conservativo di materiale librario raro e di pregio, ad esclusione delle funzioni rimaste di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 9, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 26.

Funzioni delle amministrazioni provinciali

Alle amministrazioni provinciali sono delegate le funzioni attinenti al coordinamento per lo sviluppo dei servizi prestati dalle biblioteche di enti locali. Al riguardo dette amministrazioni predispongono relazioni annuali, inoltrandole entro il 31 dicembre al presidente della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale convoca la conferenza annuale degli assessori provinciali alla cultura al fine di procedere ad un esame comparativo della situazione esistente nelle varie provincie

Art. 27.

Compiti delle biblioteche

Le biblioteche di enti locali della Regione concorrono alla promozione culturale della comunità veneta, favorendo la partecipazione dei cittadini, anche costituiti in libere associazioni:

alle iniziative, allo sviluppo e alla gestione delle attività culturali;

alla realizzazione dell'educazione permanente e del diritto all'istruzione.

Esse assumono il compito di:

a) garantire l'integrità, la custodia e il progressivo incremento del materiale bibliografico, di quello manoscritto e a stampa raro e di pregio, dei documenti comunque intesi e degli oggetti di interesse storico che abbiano attinenza, a qualsiasi titolo, al patrimonio culturale della Regione, tenuto conto dei nessi interregionali e internazionali;

b) assicurare il godimento pubblico di detto materiale;

c) programmare e adottare iniziative che contribuiscano alla conoscenza e diffusione del patrimonio culturale;

d) collaborare con gli istituti di ricerca e divulgazione culturale con i consigli scolastici distrettuali, con le scuole e le università, al fine di favorire e promuovere l'informazione e il dibattito delle idee, nel rispetto delle diverse opinioni e delle esigenze della comunità.

Art. 28.

Riconoscimento dell'interesse locale

La Regione, nell'ambito del piano annuale di cui all'art. 46, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio, può concedere contributi a favore di enti pubblici e biblioteche di interesse locale che abbiano i requisiti di cui all'art. 27 della presente legge.

Art. 29.

Organizzazione delle biblioteche

Le biblioteche di enti locali o di interesse locale aperte al pubblico devono:

esercitare il servizio pubblico gratuitamente;

garantire la continuità e regolarità del servizio;

stabilire orari in modo da consentire l'accesso al maggior numero di utenti;

adempiere all'obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle informazioni con le altre biblioteche;

curare la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte in ambito locale.

Gli enti locali determinano, con apposito regolamento, deliberato dal consiglio comunale entro centoventi giorni dall'istituzione della biblioteca e comunque, non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ordinamento interno delle loro biblioteche, le funzioni di personale, gli orari di apertura al pubblico, le modalità di espletamento dei servizi e di partecipazione delle componenti culturali e sociali, nonchè la composizione del comitato di gestione, di cui al successivo articolo, le modalità di elezione e durata in carica dei suoi membri.

L'orario di servizio per il personale addetto alla biblioteca deve comunque essere pari a quello stabilito per i dipendenti comunali, con un minimo di 26 ore settimanali di apertura al pubblico; per le biblioteche dei comuni con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti può essere ridotto a 25 ore settimanali, con un minimo di 16 ore di apertura al pubblico e per quelle con popolazione inferiore ai 3000 abitanti può essere ancora ridotto a 18 e rispettivamente 12 ore settimanali.

L'apertura al pubblico deve sempre essere assicurata dal personale previsto all'art. 34 della presente legge.

Saranno esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli enti che non avranno adeguato i regolamenti delle loro biblioteche alle norme in essa previste.

Art. 30.

Comitati di gestione

La gestione delle attività culturali della biblioteca, quando essa sia di proprietà di un ente locale, è assicurata dall'ente stesso mediante la costituzione di apposito comitato di gestione.

Esso viene eletto dal consiglio comunale con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Il comitato propone al consiglio comunale, per l'approvazione, il programma annuale di attività, anche ai fini della richiesta del contributo regionale.

All'attività del comitato di gestione partecipa, con voto consultivo, il bibliotecario.

Il comitato di gestione può essere integrato da rappresentanti di associazioni culturali e locali e della scuola con voto consultivo.

I programmi culturali comuni a più biblioteche di enti locali collegate nei sistemi territoriali di cui all'art. 33 vengono predisposti collegialmente dai rappresentanti dei comitati di gestione delle biblioteche interessate.

Art. 31.

Raccolta pubblicazioni ufficiali

I comuni devono depositare nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate.

Le province sono tenute a inviare copia delle loro pubblicazioni ufficiali alle biblioteche dei comuni del proprio territorio e dei comuni capoluogo di ciascuna provincia del Veneto.

La Regione invia copia delle proprie pubblicazioni ufficiali a tutte le biblioteche di enti locali del territorio regionale.

Art. 32.

Ordinamento bibliografico

Le biblioteche di enti locali della Regione attuano il loro ordinamento bibliografico in modo uniforme per la catalogazione ed il servizio pubblico in base alle norme emanate dal Ministero per i beni culturali e ambientali per le biblioteche pubbliche statali.

Per favorire il perseguimento degli scopi di cui sopra, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con consorzi o associazioni di enti locali costituiti per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma.

Art. 33.

Sistemi bibliotecari

La Regione favorisce la cooperazione fra le biblioteche pubbliche autonome e la creazione di sistemi bibliotecari territoriali e urbani.

Per la gestione dei sistemi bibliotecari territoriali, vengono costituiti appositi consorzi tra gli enti locali. Detti sistemi bibliotecari tendono ad attuare il servizio regionale di lettura, mediante la raccolta in proprio di materiale librario e di altri mezzi di informazione e comunicazione da mettere a disposizione delle biblioteche aderenti.

Gli ambiti territoriali dei sistemi bibliotecari devono essere articolati in armonia con le delimitazioni territoriali dei distretti scolastici o delle loro aggregazioni.

I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti possono istituire nel loro territorio biblioteche succursali, dando vita a sistemi bibliotecari urbani.

Le associazioni di biblioteche di interesse locale, maggiormente rappresentative sul piano regionale, che svolgono le funzioni previste dal presente articolo possono essere ammesse ai contributi di cui all'art. 46 della presente legge.

Art. 34.

Personale delle biblioteche

Il personale tecnico delle biblioteche pubbliche, costituito da bibliotecari ed assistenti di biblioteca, viene assunto esclusivamente mediante pubblico concorso.

Per l'ammissione ai concorsi, gli enti locali interessati stabiliranno i requisiti inerenti agli specifici titoli di studio da possedere. Adeguata valutazione sarà data ai titoli di specializzazione post-universitaria o rilasciati dagli archivi di Stato, nonchè, per quanto concerne gli assistenti di biblioteca, alla frequenza con esito favorevole ai corsi promossi dalla regione o da altri enti pubblici.

Della commissione giudicatrice dei concorsi per personale tecnico fa parte un funzionario regionale, esperto del settore, designato dal presidente della giunta regionale.

Art. 35.

Concorsi e incarichi

Gli enti locali e i consorzi di enti locali bandiranno tempestivo pubblico concorso per l'assunzione di un bibliotecario a titolo stabile, ogni qualvolta si renda vacante un posto già ricoperto o esso sia di nuova istituzione.

Secondo l'importanza della biblioteca, riferita anche al numero degli utenti interessati, il servizio della biblioteca stessa sarà affidato ad un bibliotecario ovvero ad un assistente di biblioteca.

Tuttavia, nei comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti può essere conferito l'incarico di bibliotecario o d'assistente di biblioteca, con retribuzione forfetaria e fate salve le norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali a persona di accertata capacità, mediante pubblico esame o colloquio, sempre tenuti presente però i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso di bibliotecario o di assistente di biblioteca.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti le funzioni di bibliotecario possono essere affidate, previa apposita convenzione con il centro del sistema, ad un incaricato messo a disposizione dal centro del sistema medesimo.

Art. 36.

Archivi storici di enti locali

Gli enti locali provvedono alla corretta formazione dei loro archivi storici e ne promuovono la più ampia consultabilità, nell'ambito di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 37.

Compiti degli enti locali

Gli enti locali, osservate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, provvedono a trasferire negli archivi storici ad essi affidati i documenti posseduti una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici.

Le sezioni di archivio ordinate e inventariate possono trovare collocazione nei locali della biblioteca, qualora ciò risulti opportuno allo scopo di agevolarne la consultazione ed assicurarne la conservazione.

Presso la biblioteca, dell'ente locale sono comunque depositati gli inventari delle sezioni separate dall'archivio dell'ente, mentre nella biblioteca centro del sistema sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli enti aderenti al sistema.

Presso il servizio regionale per i beni librari ed archivistici sono depositati gli inventari di tutti gli archivi di enti locali della Regione.

Art. 38.

Sistemi archivistici

La Regione favorisce l'istituzione di consorzi organizzati in ambiti territoriali da individuare di concerto con la sovrintendenza agli archivi, con riferimento alle concrete realtà storiche ed archivistiche proprie di ogni area territoriale.

Art. 39.

Compiti del dipartimento per le attività culturali e sportive in materia di archivi

Il dipartimento per le attività culturali e sportive mantiene contatti con enti e privati, nazionali e stranieri nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di favorire il reperimento di ogni tipo di documentazione archivistica nell'ambito regionale.

Art. 40.

Contributi per il restauro

La Regione concede contributi annui per il restauro del materiale bibliografico raro e di pregio conservato nelle biblioteche e negli archivi storici di enti locali.

Art. 41.

Domande per il restauro

Le domande per usufruire dei benefici previsti dal precedente art. 40, indirizzate al presidente della giunta regionale, devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

relazione tecnico-scientifica sul materiale da restaurare;
preventivo di spesa di ditte specializzate;

Art. 42.
Competenze enti locali

Gli enti locali provvedono alla istituzione, allo sviluppo ed al funzionamento delle proprie biblioteche assicurando gli stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali e alle attrezzature, ai servizi di biblioteca e all'attuazione dei programmi di animazione e di attività culturali.

Gli enti locali, le cui biblioteche sono collegate in sistema territoriale, assumono la parte loro spettante delle spese previste per le attività comuni.

Art. 43.
Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1977, n. 616

Con le disposizioni del presente articolo sono disciplinate le funzioni trasferite alla Regione a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relative a:

centri di lettura stabile;
centri di lettura mobile;
centri sociali di educazione permanente;
servizio nazionale di lettura.

I beni materiali dei centri di lettura stabile esistenti nel territorio regionale sono trasferiti con decreto del presidente della giunta regionale ai comuni nel cui ambito essi operano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

A partire all'esercizio 1979 saranno ammessi ai contributi di cui alla presente legge i comuni interessati che delibereranno la trasformazione del locale centro di lettura stabile in biblioteca civica o l'aggregazione alla biblioteca già esistente.

Il materiale di pertinenza dei centri mobili di lettura è trasferito, con decreto del presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'amministrazione comunale delle città capoluogo di provincia.

Beni e materiali in dotazione ai centri sociali di educazione permanente sono trasferiti con decreto del Presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni comunali per l'arricchimento delle dotazioni delle loro biblioteche.

I compiti finora svolti dal servizio nazionale di lettura sono assorbiti nelle competenze dei sistemi bibliotecari di cui alla presente legge.

Art. 44.
Iniziative da ammettere a contributo

Nella proposta di piano annuale per la ripartizione dei contributi saranno tenute in particolare considerazione le attività connesse con:

a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, riconosciute ai sensi dell'art. 28 della presente legge;

b) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento di sistemi di biblioteche di enti locali;

c) l'incremento, l'integrità, la custodia, la sicurezza e la conservazione del patrimonio di cui alla lettera *a*) dell'art. 27 della presente legge;

d) la manutenzione e il godimento pubblico del materiale stesso;

e) la riproduzione meccanica, a uso d'archivio e per minore usura dei cimeli, del materiale stesso;

f) l'adozione di mezzi di lettura e comunicazione audiovisivi;

g) la qualificazione delle biblioteche di enti locali come centri di azione culturale e sociale;

h) l'assistenza alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari, il coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione e dell'informazione secondo le più recenti indicazioni tecniche, anche automatizzate;

i) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento di informazione;

l) l'armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio.

Art. 45.
Termini per la presentazione delle domande

Le domande dei soggetti interessati alla concessione dei contributi regionali di cui all'art. 44 della presente legge, indirizzate al presidente della giunta regionale, devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le domande di contributo devono essere corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dal preventivo della spesa prevista.

Art. 46.
Piano di riparto annuale

La giunta regionale predispone un piano annuale di riparto dei contributi, da approvarsi dal consiglio regionale, tenendo conto in particolare:

a) della popolazione residente;

b) della funzione svolta dalla biblioteca, in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio, come centro culturale di formazione al servizio della comunità;

c) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo della biblioteca o del sistema bibliotecario, risultanti dalla richiesta di contributo di cui al precedente articolo;

d) delle somme erogate pro capite dall'ente locale per la biblioteca nell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce il contributo;

e) delle esigenze di riequilibrio territoriale e sociale.

Il contributo regionale è concesso fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 47.
Impiego del contributo

Il contributo concesso dalla Regione è vincolato alla destinazione indicata nella domanda.

I soggetti beneficiari devono fornire alla giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce il contributo concesso e comunque non oltre centottanta giorni dalla messa a disposizione dello stesso.

La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta, con delibera della giunta regionale, qualora in sede di rendiconto venga accertata una spesa inferiore a quella ritenuta ammissibile.

La concessione del contributo può essere revocata qualora non sia rispettato quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

La revoca o la riduzione del contributo comporta il recupero delle somme erogate con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Titolo III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48.
Formazione e aggiornamento del personale dei musei e delle biblioteche

La formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico delle biblioteche e dei musei sono attuati mediante seminari e corsi di lezione e di esercitazione a vario livello, promossi dalla Regione, avvalendosi della collaborazione tecnica delle università e di altri istituti specializzati.

Le caratteristiche, i programmi e l'organizzazione dei corsi saranno stabiliti con deliberazione della giunta regionale ed inseriti nel piano previsto dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 59.

Art. 49.
Abrogazione di norme

Sono abrogate la legge 5 settembre 1974, n. 46, «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale» modificata con la legge 12 agosto 1977, n. 39 e la legge regionale 30 maggio 1975, n. 58 «Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale» modificata con legge 12 agosto 1977, n. 38.

Art. 50.
Norme transitorie

Per l'esercizio finanziario 1979, possono essere ammesse alla ripartizione di contributi previsti dalla presente legge:

per le iniziative di cui all'art. 20, le domande che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state presentate allo scopo di beneficiare degli stanziamenti disposti dalla legge regionale 30 maggio 1975, n. 58;

per le iniziative di cui all'art. 44, le domande che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state presentate allo scopo di beneficiare degli stanziamenti disposti dalla legge regionale 5 settembre 1974, n. 46.

Titolo IV

NORME FINANZIARIE TITOLO I

Art. 51.

Per l'esercizio 1979 alla maggiore spesa di lire 300 milioni derivante dall'applicazione del titolo I della presente legge, si fa fronte mediante riduzione di lire 100 milioni dal cap. 196219740 «Fondo globale spese correnti normali» (partita: «Interventi per il potenziamento delle attività culturali») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 e di lire 200 milioni del cap. 096209740 «Fondo globale spese correnti normali» (partita: «Interventi per il potenziamento delle attività culturali») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 a' sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 52.

Variazioni di bilancio in attuazione del titolo I

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219740. — Fondo globale spese correnti normali (partita: «Interventi per il potenziamento delle attività culturali	L. 100.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 300.000.000
	L. 100.000.000	L. 300.000.000
In aumento:		
Cap 051205055. — Contributi per il finanziamento e lo sviluppo di musei di enti locali o di interesse locale. (spesa finanziata per lire 200 milioni mediante riduzione del fondo globale spese correnti normali del bilancio per l'esercizio 1978 a' sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72)	L. 300.000.000	L. 300.000.000
	L. 300.000.000	L. 300.000.000

Art. 53.

Norme finanziarie titolo II

Per l'esercizio 1979 alla maggiore spesa di lire 645 milioni derivante dall'applicazione del titolo II della presente legge, si fa fronte mediante la riduzione di lire 300 milioni dal capitolo 196219740 «Fondo globale spese normali» (partita: «Interventi per il potenziamento delle attività culturali») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 e di lire 345 milioni dal cap. 096209740 «Fondo globale spese correnti normali» (partita: «Interventi per il potenziamento delle attività culturali») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 a' sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 54.

Variazione di bilancio in esecuzione del titolo II

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 051205040. — Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico delle biblioteche (capitolo soppresso)	L. 5.000.000	L. 5.000.000
Cap. 196219740. — Fondo globale spese correnti normali .	» 300.000.000	
Fondo finale di cassa . . .	—	» 645.000.000
	L. 305.000.000	L. 650.000.000
In aumento:		
Cap. 051205050. — Contributi per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale dei centri di lettura e degli archivi storici affidati agli enti locali (finanziamento per lire 340 milioni mediante riduzione del capitolo 096209740 «Fondo globale spese correnti normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72)	L. 620.000.000	L. 620.000.000
Cap. 051205051. — Contributi per la salvaguardia e la conservazione del materiale bibliografico raro e di pregio conservato nelle biblioteche di enti locali e negli archivi storici di enti locali (capitolo di nuova istituzione	» 25.000.000	» 25.000.000
Cap. 051205052. — Acquisto dotazione libraria per la biblioteca del servizio per i beni librari e archivistici (finanziato mediante riduzio del cap. 096209740 «Fondo globale spese correnti normali» per l'esercizio 1978 ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72) . . .	» 5.000.000	» 5.000.000
	L. 650.000.000	L. 650.000.000

Art. 55.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 novembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. **83**.

Provvidenze a favore delle associazioni provinciali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei relativi controlli funzionali, in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e finanziamento degli interventi previsti dall'art. 12, punti 3) e 4), della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 9 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le spese relative alla tenuta dei libri genealogici e alla effettuazione dei controlli funzionali, la giunta regionale è autorizzata a concedere per il 1979, a favore delle associazioni provinciali allevatori, anticipazioni, salvo conguaglio, sui contributi previsti in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, reintegrabili a seguito delle introitazioni dei previsti finanziamenti da parte dello Stato.

Art. 2.

La determinazione dell'entità delle anticipazioni di cui all'articolo precedente, per ogni singola associazione provinciale allevatori, sarà effettuata con riferimento alle anticipazioni concesse in attuazione dell'art. 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 12, punto 3) e 4), della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54, per l'esercizio finanziario 1978, si provvede, in luogo della copertura prevista dall'art. 36 della predetta legge, mediante le assegnazioni statali disposte in forza della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 4.

La spesa per il finanziamento della presente legge è determinata in L. 1.500.000.000, per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 2, ed in L. 700.000.000, per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Varianti in aumento:	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 024002192. — Assegnazione per spese relative alla tenuta dei libri genealogici e all'effettuazione dei controlli funzionali .	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000
Cap. 021002020. — Assegnazione fondi per il finanziamento attività agricole (legge 1° luglio 1977, n. 403)	» 700.000.000	» 700.000.000
Totale in aumento . . .	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Varianti in aumento:	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 011301416. — Anticipazioni per interventi per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali .	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000
Cap. 011301419. — Contributi per il miglioramento del patrimonio zootecnico (art. 12, punto 3 e 4, legge regionale 13 settembre 1978, n. 54) (capitolo di nuova istituzione)	» 700.000.000	» 700.000.000
Totale in aumento . . .	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 novembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. 84.

Integrazione del finanziamento della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, relativa ai servizi pubblici di trasporto.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del 9 novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa per i contributi omnicomprensivi di cui all'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, già quantificata per l'esercizio finanziario 1979 in lire 20.000 milioni, è elevata per lo stesso esercizio a lire 22.000 milioni.

Alla maggiore spesa di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: « Integrazione contributo omnicomprensivo azienda trasporti ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 2.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 196219740	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
Totale in diminuzione . .	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
In aumento:		
Cap. *032003185*. — Contributo omnicomprensivo alle aziende e ai consorzi di bacino concessionari di servizi pubblici di linea di *competenza regionale* . . .	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000

Art. 3.

A partire dall'esercizio finanziario, l'ammontare del contributo di cui all'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 novembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. 85.

Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del 9 novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, con la presente legge, si propone la prosecuzione degli interventi a favore della proprietà diretto coltivatrice allo scopo di consentire — mediante l'acquisto di fondi per la costituzione o l'arrotondamento di preesistenti proprietà — la formazione di aziende di dimensioni economiche tendenzialmente atte ad assicurare, anche attraverso l'attuazione di un piano di sviluppo, alle unità dedite alla coltivazione del fondo un reddito di lavoro comparabile a quello degli addetti agli altri settori produttivi, con riferimento a quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 « Norme per l'attuazione nella regione Veneto delle direttive del Consiglio delle comunità europee per la riforma dell'agricoltura », e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Provvidenze e beneficiari

Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo possono essere concessi — ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari, agli enfiteuti e ai proprietari colti-

vatori diretti, nonchè agli altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati — mutui assistiti dal concorso regionale negli interessi e contratti ai termini della legge 5 luglio 1928 n. 1760, e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni.

Il concorso regionale su tali mutui — della durata massima di anni venti e, comunque, non inferiore ad anni dieci — sarà concesso in conformità di quanto stabilito dal successivo art. 5.

Art. 3.
Priorità

Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse prioritariamente:

a) per consentire l'effettivo esercizio del diritto di prelazione ai mezzadri e ai fittavoli che coltivano il fondo oggetto dell'acquisto, anche se tra le parti sia avvenuto accordo diretto senza l'obbligatoria notifica prevista dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e quando trattasi di parte del fondo in loro conduzione;

b) per l'arrotondamento di preesistenti proprietà che abbia il precipuo scopo di consentire l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale;

c) per l'accesso alla terra, anche attraverso l'acquisizione di quote, da parte dei giovani coltivatori, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13.

Art. 4.
Criteri per la concessione di mutui

I mutui di cui al precedente art. 2 potranno essere concessi da parte degli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, subordinatamente al rilascio di apposito nulla-osta da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

I mutui di cui trattasi possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura che dovrà risultare esplicitamente nel proprio nulla-osta.

I nulla-osta per importi superiori a lire cinquanta milioni devono essere muniti del visto di approvazione da parte della giunta regionale.

Art. 5.
Criteri e modalità per la concessione del concorso regionale

Il concorso regionale negli interessi sui mutui previsti dalla presente legge è ragguagliato:

per il preammortamento, alla differenza tra gli interessi semplici calcolati al tasso massimo di riferimento e quelli calcolati al tasso agevolato a carico dei mutuatari.

per l'ammortamento, alla differenza tra la rata annua o semestrale calcolata al tasso massimo di riferimento, e quella calcolata al tasso agevolato a carico dei mutuatari.

Il concorso regionale, compreso l'eventuale periodo di preammortamento, non potrà, in ogni caso, eccedere le venti annualità.

Il tasso massimo praticabile dagli istituti di credito è quello determinato ai sensi della vigente normativa statale, al lordo dei diritti di commissione, comprensivo delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle.

La misura del concorso regionale negli interessi viene stabilita periodicamente dalla giunta regionale con apposita deliberazione entro il limite massimo del 12 per cento, mentre il tasso a carico dei beneficiari non potrà essere comunque inferiore al 4 per cento.

Fermo restando quanto stabilito dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, in ordine alla gestione delle spese, il concorso regionale negli interessi verrà liquidato sulla base di appositi elenchi dei mutui perfezionati all'uopo prodotti dagli istituti finanziatori.

Art. 6.
Disposizioni generali

Decade, totalmente o parzialmente, dei benefici di cui alla presente legge chi prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di acquisto del fondo, volontariamente o senza giusta causa, alieni il fondo medesimo, cessi dal coltivarlo direttamente ovvero estingua anticipatamente il mutuo.

Il concorso regionale viene corrisposto per l'intera durata contrattualmente convenuta per l'operazione, ad eccezione delle estinzioni anticipate effettuate nei termini di cui al comma precedente.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817, e loro successive modificazioni ed integrazioni, con la limitazione del vincolo di indivisibilità, di cui all'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che viene previsto nella durata massima del mutuo di cui all'art. 2 della presente legge.

I mutui di cui trattasi, sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Ente di sviluppo agricolo veneto — in virtù di quanto previsto dalla legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 — svolge le necessarie azioni promozionali e di assistenza per agevolare l'attuazione degli interventi nello specifico settore.

Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge anche coloro che hanno presentato domanda, ai sensi di precedenti leggi regionali in materia, purchè la stessa sia in armonia con le disposizioni dettate dagli articoli precedenti.

La giunta regionale, con proprie deliberazioni, stabilisce le procedure per l'attuazione degli interventi e determina, altresì, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di mutuo, o l'integrazione di quelle già presentate.

La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'avvenuta ricezione delle domande nei termini sopra specificati, si esprime in ordine all'ammissibilità delle medesime alle provvidenze di cui trattasi.

Art. 7.
Interventi per le aree agricole individuate dal programma regionale di sviluppo

Il dieci per cento degli stanziamenti disposti dalla presente legge è destinato per il finanziamento degli interventi nelle aree agricole individuate dal programma regionale di sviluppo.

Qualora entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge non fossero stati approvati i piani zonali agricoli, il dieci per cento di cui al comma precedente potrà essere utilizzato dalla giunta regionale secondo le finalità della presente legge, con priorità alle aree agricole sopracitate.

Art. 8.
Disposizioni finanziarie

Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui previsti dalla presente legge è autorizzato un limite di impegno di L. 1.505.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1998 inclusi.

Alla spesa di cui al comma precedente viene provveduto mediante utilizzazione dell'assegnazione pluriennale disposta in base all'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403, in corrispondenza della quale è stato iscritto al cap. 11201155 « Concorso nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario (art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403) » del bilancio della Regione 1979 lo stanziamento annuo di L. 1.505.000.000.

Per gli esercizi successivi la spesa trova copertura nella categoria I del titolo I della spesa del bilancio pluriennale.

Art. 9.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 novembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. **86.**

Rifinanziamento della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli interventi regionali a favore di cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 9 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dalla legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato, per l'esercizio 1979, di L. 1.300.000.000.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, per l'importo di L. 1.300.000.000 del cap. 196219750 del bilancio di previsione 1979 « Fondo globale spese di investimento normali » (partita: « Iniziativa artigianato) ».

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219750. — Fondo globale spese di investimento normali	L. 1.300.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 1.300.000.000
In aumento:		
Cap. 022002040. — Contributi a favore di cooperative artigiane di garanzia	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 novembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. **87.**

Interventi regionali a favore dell'apicoltura.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 9 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di tutelare, incrementare e razionalizzare l'apicoltura, la giunta regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, contributi a favore delle associazioni provinciali di apicoltori per concorrere nelle spese che le stesse sostengono per l'attuazione di iniziative rivolte alla diffusione e al miglioramento dell'apicoltura.

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, corredate dai programmi tecnico-finanziari relativi alle iniziative che si intendono attuare, devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le domande relative all'anno 1979 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La concessione dei contributi è disposta con deliberazione della giunta regionale in base ai programmi tecnico-finanziari presentati dalle associazioni provinciali apicoltori.

Il contributo regionale può essere concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 4.

Per gli interventi della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1979.

E' altresì autorizzata la spesa di L. 13.000.000 per il completamento degli interventi previsti dall'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 2.

Alla spesa complessiva L. 43.000.000 previsti per l'esercizio finanziario 1979 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 196119720 « Fondo di riserva per spese impreviste ».

Per gli esercizi successivi, la spesa verrà fissata con la legge di bilancio.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196119720. — Fondo di riserva per spese impreviste	L. 43.000.000	L. 43.000.000
In aumento:		
Cap. 011301331. — Contributi alle associazioni provinciali apicoltori (capitolo di nuova istituzione) . . .	L. 43.000.000	L. 43.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 novembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. **88.**

Finanziamento straordinario di una iniziativa per la realizzazione di un insediamento produttivo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 9 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni al consorzio per l'industrializzazione della Vallata del Cismon per il completamento delle infrastrutture necessarie per realizzare un insediamento produttivo in comune di Fonzaso (Belluno).

Art. 2

Il finanziamento concesso ai sensi dell'articolo precedente sarà destinato a coprire le spese necessarie all'esecuzione dei seguenti interventi:

a) redazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;

b) acquisizione delle aree comprese nel perimetro del piano;

c) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, previste dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847;

d) realizzazione delle opere di carattere generale necessarie per allacciare la zona del piano ai servizi pubblici e tecnologici.

Art. 3.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consorzio dovrà presentare un progetto esecutivo del piano di insediamento produttivo.

La giunta regionale procederà all'approvazione del progetto.

Con lo stesso provvedimento di approvazione sarà autorizzata l'anticipazione al consorzio dell'80 per cento della somma impegnata.

La restante somma del 20 per cento sarà erogata sulla base della presentazione da parte del consorzio degli atti contabili e di collaudo dei lavori approvati.

La spesa complessiva sostenuta dal consorzio dovrà comunque, in sede di consuntivo, essere superiore del 25 per cento all'importo stanziato a titolo di contributo.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante riduzione di lire 500 milioni del capitolo 196119720 « Fondo di riserva per spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa per il bilancio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196119720	L. 500.000.000	L. 500.000.000
In aumento:		
Cap 045004602. — Finanziamento di una iniziativa sperimentale per la realizzazione di un insediamento produttivo (capitolo di nuova istituzione)	L. 500.000.000	L. 500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 novembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. 89.

Adeguamento del finanziamento della legge regionale 28 aprile 1977, n. 36: « Contributo della Regione in favore della fondazione Giorgio Cini di Venezia ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 9 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1979 lo stanziamento a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 28 aprile 1977, n. 36 « Contributo della Regione in favore della fondazione Giorgio Cini di Venezia » è aumentato di lire 50 milioni.

Art. 2.

All'aumento di spesa di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione di lire 50 milioni dal cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: interventi per il potenziamento delle attività culturali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 al quale vengono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219740. — Fondo globale spese correnti normali (partita: interventi per il potenziamento delle attività culturali)	L. 50.000.000	—
Fondo finale di cassa . . .	—	L. 50.000.000
Totale . . .	L. 50.000.000	L. 50.000 000
In aumento:		
Cap. 054005215. — Contributo a favore della fondazione Cini di Venezia	L. 50.000.000	L. 50.000.000
	L. 50.000.000	L. 50.000.000

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 novembre 1979

TOMELLERI

(10141)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800070)